



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE
E DEL FARMACI VETERINARI
Ufficio 6 - Benessere animale

Allegati: 0
Pagine:

Assessorati alla Sanità
delle Regioni e delle Province autonome
Servizi Veterinari
Loro Sedi
Trasmissione via Pec

Al CSN
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Via Campo Boario
64100 Teramo
protocollo@pec.izs.it

CRenBA
c/o IZSLER
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna
"Bruno Ubertini"
protocollogenerale@cert.izsler.it

e per conoscenza

Comando dei Carabinieri per la Salute
NAS
Sede

Associazioni di categoria
Loro sedi

DGSAF
Ufficio 2
Epidemiosorveglianza
e anagrafi degli animali

OGGETTO: Benessere del suino: aggiornamenti su controlli ufficiali, Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2019 e valutazione del rischio.

Con nota prot. 4500-19/02/2019-DGSAF-MDS-P di questa Direzione, è stato comunicato ai Servizi veterinari delle Regioni e P.A. la disponibilità di nuove check list da utilizzare per i controlli da effettuare per accertare l'osservanza alle misure stabilite dal d.lgs. 122/2011.

L'elaborazione di questi documenti, che presentano notevoli innovazioni rispetto a quelli preesistenti, si è resa necessaria nell'ambito di un percorso triennale, intrapreso a partire dall'anno 2018, che si propone di migliorare complessivamente le condizioni di benessere negli allevamenti suini del territorio nazionale, utilizzando, per la categorizzazione degli allevamenti, strumenti omogenei nell'ambito di autocontrollo e controllo ufficiale, inquadrati all'interno del sistema Classyfarm.

Per rendere noto ed uniformare le modalità di attuazione del piano triennale, sono stati forniti chiarimenti con le note prot. n. 15340 del 22/06/2018, n. 18569 del 26/07/2018 e n. 2839 del 04/02/2019.

Come peraltro già comunicato con nota prot. n. 15356 del 22.06.2018 e n. 13321 del 24.06.2014 e, stante la continua necessità di questo Ministero di trarre le opportune valutazioni e coordinare le attività nazionali in tempi più ravvicinati rispetto alle scadenze attuali, si ribadisce che i risultati degli esiti di tutti i controlli ispettivi, sia ad esito *favorevole* sia *sfavorevole*, previsti da Condizionalità o dagli altri piani, devono essere registrati nel Sistema Vetinfo entro 30 giorni dalla loro compilazione. Le Regioni e i Servizi Veterinari delle ASL potranno verificare il livello di rischio delle aziende controllate di loro competenza consultando i cruscotti del sistema Classyfarm, che sarà implementato secondo le disposizioni del Ministero della Salute e gli accordi intrapresi tra il Centro Servizi Nazionale di Teramo e l'IZSLER di Brescia.

L'obiettivo del Ministero sarà quello di definire future azioni fornendo indicazioni utili anche per far emergere e contrastare le situazioni ripetute di non conformità a livello nazionale e valutare, in accordo con quanto previsto dall'articolo 6 del d.lgs. 122/2011 accertando l'ottemperanza alle disposizioni stabilite, ulteriori azioni mirate.

A tal proposito la Direzione generale si riserva di effettuare verifiche ispettive su tutto il territorio nazionale.

Tutte le Regioni e le P.A., comprese quelle dotate di un proprio organismo pagatore, dovranno caricare in Vetinfo, direttamente o tramite l'esposizione di appositi WEB service, gli esiti di tutti i controlli, compresi o meno nel campione di condizionalità.

Il Centro Servizi Nazionale di Teramo provvederà a gestire i diversi esiti distinguendoli per tipologie e riportando tale distinzione su apposita schermata così da meglio definirli a seconda che si tratti di ispezioni ufficiali per PNBA o per accertamenti inerenti il rispetto della Condizionalità.

Le Regioni e le P.A. garantiranno che i Servizi Veterinari a partire dal 2020 svolgano l'attività riferite al PNBA in modo da coprire ogni anno almeno il 60 % della popolazione suina. Considerata la differente distribuzione della popolazione suinicola a livello nazionale, che potrebbe penalizzare le realtà produttive caratterizzate da allevamenti di piccole dimensioni, le regioni che detengono un patrimonio suinicolo inferiore ai 200.000 capi, dovranno svolgere la suddetta attività in modo da coprire almeno il 60% della popolazione degli allevamenti con almeno 50 capi.

La seguente tabella riporta la popolazione suina presente negli allevamenti secondo l'ultimo censimento disponibile in BDN.

REGIONE	POPOLAZIONE SUINA
PIEMONTE	1.168.404
VALLE D'AOSTA	70
LOMBARDIA	4.127.372
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	1.678
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	3.316
VENETO	539.229
FRIULI VENEZIA GIULIA	240.290
LIGURIA	506
EMILIA ROMAGNA	1.021.209
TOSCANA	104.688
UMBRIA	168.529
MARCHE	106.219
LAZIO	25.282
ABRUZZO	57.144
MOLISE	15.748
CAMPANIA	81.382
PUGLIA	26.865
BASILICATA	62.660
CALABRIA	42.593
SICILIA	55.980
SARDEGNA	180.934
TOTALE ITALIA	8.030.098

La graduale implementazione del sistema Classyfarm permetterà, al termine del triennio di applicazione del piano di miglioramento e attraverso una raccolta complessiva di informazioni, provenienti da diversi sistemi (controllo ufficiale, dati di ritorno dai macelli, aggiornamento della valutazione del rischio in autocontrollo entro il 30 marzo 2020), effettuata entro il 30 giugno 2020, di categorizzare gli allevamenti, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio di rischio. Al termine di questo percorso, gli allevamenti categorizzati ad alto e medio rischio dovranno essere inseriti in via prioritaria nella popolazione da sottoporre a controllo annuale.

In merito ai controlli effettuati dai Servizi Veterinari, in questo primo periodo di applicazione del piano di miglioramento, in attesa del completamento della raccolta dati in Classyfarm, dovranno essere utilizzate le modalità di categorizzazione attualmente in uso presso le Regioni e le P.A., tenendo, tuttavia, presente che gli allevamenti (ad esclusione delle aziende da autoconsumo) che non presentino la valutazione del rischio in Classyfarm (sia perché non effettuata, sia perché effettuata ma non inserita nel sistema informativo) verranno considerate ad alto rischio e dovranno essere controllate prioritariamente nel 2019. Inoltre, negli allevamenti che introducono o che producono animali nei quali viene praticato il mozzamento della coda, senza avere effettuato una valutazione del rischio o senza avere successivamente messo in atto gli ulteriori interventi previsti dal piano di miglioramento, devono essere applicate le sanzioni previste dall'art. 8 del D. Lgs. 122/2011, come chiarito anche con la Nota Ministeriale prot. 0002839 del 04/02/2019.

I Servizi Veterinari nel corso dei controlli programmati per il 2019 e 2020 dovranno verificare la corretta effettuazione delle valutazioni del rischio, lo stato di avanzamento del cronoprogramma e/o l'introduzione di gruppi di suini a coda integra e adottare gli opportuni provvedimenti, in caso di scostamento rispetto a quanto previsto.

Chiarimenti sul materiale manipolabile

La normativa prevede che *“i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere”*.

Giova ricordare che, gli elementi riportati nelle note citate in premessa, rappresentano requisiti minimi per quanto riguarda gli arricchimenti ambientali. A tal proposito, si sottolinea l'importanza di verificare il corretto utilizzo degli stessi, sia al momento della compilazione della scheda di autovalutazione sia durante i controlli ufficiali, verificando in particolare l'effettivo interesse da parte dell'animale in quanto, sebbene presenti in numero e tipologia accettabili, tali materiali potrebbero non risultare sufficienti a soddisfare le esigenze comportamentali e prevenire episodi di aggressività in particolare nei gruppi allevati a coda integra. Sulla base di tali dati il Ministero, con il supporto tecnico del Centro di riferimento, potrà fornire ulteriori indicazioni per migliorare sia l'utilizzo sia la qualità dello stesso materiale, oltre a rivalutare l'impatto sul benessere dello spazio disponibile per animale, delle condizioni ambientali, della dieta, dello stato sanitario, ecc.

Inoltre, in merito ai materiali di arricchimento, sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti sulla tipologia, sulla quantità e qualità degli stessi.

Dall'analisi delle schede di valutazione del rischio è emerso che nella maggior parte degli allevamenti sono presenti materiali di arricchimento giudicati insufficienti da un punto di vista qualitativo. I dati riguardanti la tipologia di materiale utilizzato, hanno permesso di valutare anche il grado di utilizzo degli stessi materiali quando presenti in associazione. Sebbene il tronchetto di legno fresco/morbido e la catena metallica/plastica risultino qualitativamente non complementari, questi arricchimenti correttamente gestiti hanno mostrato un valido grado di utilizzo. Alla luce di quanto evidenziato e della successiva analisi dei risultati delle check list da parte del Centro di riferimento, si ritiene accettabile, in via transitoria, la presenza di materiali di arricchimento riferita all'associazione sopracitata. L'utilizzo degli arricchimenti con le modalità sopra riportate sarà però ritenuta idonea solo se non si evidenzieranno criticità in seguito a successivo accasamento di suini con coda integra. In caso contrario, sarà obbligatorio integrare tali materiali con quanto previsto dalle linee guida ministeriali, ciò andrà garantito anche negli allevamenti che usufruiscono della deroga per il taglio coda. Il Ministero si riserva di modificare quanto sopra definito anche alla luce dei risultati della fase sperimentale prevista dalla Nota Ministeriale 0002839-04/02/2019-DGSAF-MDS-P e attuata secondo il Protocollo operativo allegato.

Per ulteriore completezza sulla questione specifica si rimanda a quanto riportato dalla Raccomandazione 336/2016 e in particolare ai paragrafi 6, 6.1, 6.2 e 6.3 previsti nella pertinente guida tecnica.

IL DIRETTORE GENERALE

*F. to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993.